

In riguardo, i rappresentanti del personale hanno osservato che, ai fini dell'ammissione ai concorsi, non dovrebbero richiedersi requisiti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 14 del Contratto collettivo di lavoro e non dovrebbe, quindi, stabilirsi alcuna limitazione.

In ordine a quanto sopra, il Servizio personale ha chiesto il parere del Servizio legale e dei sigg. Avv. Pasanisi e Dr. Bulleri.

Il Servizio legale ed i predetti consulenti hanno espresso concordemente il parere che la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione e che, pertanto, è legittima la imposizione della condizione di un minimo di anzianità nel grado prioritico della categoria inferiore. In virtù dello stesso principio, l'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di escludere dalla partecipazione ai concorsi per il passaggio agli altri gradi della 1<sup>a</sup> categoria (gradi di 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> - 1<sup>o</sup> Segretario e 1<sup>o</sup> Segretario aggiunto) gli impiegati che ricoprono gradi prioritici nella 3<sup>a</sup> categoria (Applicati di 1<sup>o</sup> e di 2<sup>o</sup>).